Protocollo d'Intesa

tra

Regione Lombardia e Eni S.p.A.

Premesso che:

- la Regione Lombardia (di seguito, "Regione") contribuisce allo sviluppo del territorio partecipando al percorso di accrescimento della competitività del Paese anche attraverso politiche e misure di supporto all'economia circolare, al processo di decarbonizzazione dell'economia e alla lotta ai cambiamenti climatici, in coerenza con le strategie del Governo e con gli impegni europei;
- la Regione è impegnata a favorire i processi di transizione del modello economico verso la sostenibilità supportando il passaggio ad una nuova politica industriale di tipo circolare e a basse emissioni di carbonio, come risposta economica, sociale e culturale allo spreco di risorse che determina diseguaglianze, impatti ambientali ed inefficienze economiche;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura ha posto la sostenibilità tra le cinque priorità dell'azione di governo regionale, quale "*elemento distintivo dell'azione amministrativa e come occasione di migliorare la qualità della vita dei lombardi, conciliando le esigenze di crescita produttiva e coinvolgendo tutti gli attori del territorio: dalle imprese, ai cittadini, dalle scuole alle pubbliche amministrazioni*";
- la Regione ha avviato un percorso partecipativo per la redazione della "Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile" che, in attuazione del Codice dell'Ambiente, costituirà il quadro di riferimento per le valutazioni e impegno per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, tenendo in conto le caratteristiche e le specificità del territorio, del sistema produttivo e del contesto sociale;
- Eni s.p.a. (di seguito, "Eni"), società leader internazionale nel settore dell'energia - operante, anche mediante le società del gruppo, nel campo dell'esplorazione e della produzione di gas e petrolio, del trasporto internazionale e della vendita del gas, della generazione di energia elettrica, della raffinazione e della vendita di prodotti petroliferi, della chimica, dell'ingegneria nonché dei servizi ambientali, dello smaltimento e gestione dei rifiuti e delle acque e del risanamento dei siti Eni operativi e dismessi, con interessi di sviluppo in vari Paesi - promuove, nell'ambito delle proprie attività, la produzione di energia da fonte rinnovabile, tanto nel settore elettrico che in quello dei trasporti ed è impegnata in iniziative e progetti per favorire una transizione energetica verso un futuro *low carbon*;

- Eni ha abbracciato, a livello di gruppo, il paradigma dell'economia circolare per rinnovare il proprio posizionamento di business in ottica di lungo termine, sfruttando i propri *asset* e *facilities* e vantando competenze e tecnologie proprietarie;
- la Regione intende rafforzare l'interlocuzione con i principali attori del mondo produttivo del territorio per sviluppare nuovi progetti che contribuiscano a coniugare sempre meglio l'attività industriale con la preminente tutela dell'ambiente e della salute;
- la Regione, considerando prioritaria e non rimandabile l'adozione di modelli produttivi innovativi, in data 24 ottobre 2018 ha istituito, l'Osservatorio per l'economia circolare e la transizione energetica, convocato dall'assessore regionale all'Ambiente e Clima. Lo scopo dell'Osservatorio è analizzare le grandi sfide globali in relazione al clima e al consumo di risorse e formulare proposte per favorire la transizione a nuovo modello di sviluppo, attraverso il coinvolgimento di tutte le rappresentanze economiche regionali, gli Enti locali, le università e le principali agenzie scientifiche specializzate;
- poiché l'economia circolare è, per Eni, una leva fondamentale di decarbonizzazione e di sviluppo in ottica di lungo termine, nei prossimi 4 anni Eni prevede di investire in questo campo, a livello di gruppo, oltre 950 mln € in progetti, impianti e soluzioni industriali, cui si aggiungono 220 mln € nel settore della ricerca;
- Eni, benché sia presente in oltre 60 Paesi nel mondo e in ogni Paese integri le proprie competenze con quelle delle comunità che la ospitano, ha le proprie radici in Italia e qui prevede di sperimentare i nuovi paradigmi circolari per farsi promotore di un nuovo modo di fare business sostenibile nel lungo termine;
- la Regione ed Eni (di seguito, singolarmente "Parte" e, congiuntamente, "Parti") convengono che sia di prioritaria importanza avviare una collaborazione volta a promuovere una politica industriale inclusiva dei principi di circolarità e decarbonizzazione, basata sulla convergenza e sinergia di tutte le componenti sociali, economiche e culturali del territorio;
- in tale ottica, in data 10 luglio 2017, la Regione Lombardia e Syndial s.p.a., la società del gruppo ENI che fornisce un servizio integrato nel campo del risanamento ambientale, hanno già sottoscritto un Protocollo d'Intesa avente oggetto, *inter alia*, la condivisione delle tecnologie di bonifica utilizzate da Syndial s.p.a. sul territorio, nell'ottica di promuovere la diffusione e l'applicazione delle migliori tecnologie innovative anche nell'ambito di eventuali iniziative di riqualificazione di terreni da parte della Regione;
- per il futuro, inoltre, le Parti sono interessate a intraprendere una collaborazione volta alla valutazione di iniziative congiunte di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione sul tema dell'economia circolare nelle sue varie declinazioni ("Iniziative").

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante del presente Protocollo d'Intesa (di seguito, "Protocollo"), le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 - Finalità del Protocollo

Le Parti favoriranno, ciascuna per le proprie aree di competenza, un percorso di sviluppo in ottica circolare, che porti allo studio e alla definizione di nuovi modelli industriali e alla crescita sostenibile di

lungo termine, nella prospettiva di un futuro *low carbon*.

Le Parti intendono condividere i seguenti impegni generali, quali capisaldi del percorso di collaborazione congiunta per favorire lo sviluppo sostenibile della Regione:

- **salvaguardia delle risorse naturali** attraverso un uso efficiente e sostenibile delle risorse, favorendo il ripristino e il miglioramento degli ecosistemi e della biodiversità e promuovendo il percorso verso un futuro *low carbon* attraverso le energie rinnovabili e l'efficientamento energetico;
- promozione del **recupero, riuso ed estensione della vita utile dei prodotti;**
- promozione della **produzione di prodotti energetici sostenibili (*bio-chemicals e biofuels*)** attraverso la valorizzazione delle biomasse o dei rifiuti;
- **salvaguardia delle matrici ambientali,** con particolare attenzione alla risorsa idrica;
- **promozione della simbiosi industriale.**

Ai fini dell'attuazione della collaborazione prevista dal presente Protocollo, ciascuna Parte intende porsi come agente di cambiamento, apportando gli strumenti e le competenze scientifico-tecnologiche proprie o nella propria disponibilità funzionali alla promozione delle Iniziative di volta in volta individuate.

In particolare, Regione metterà a disposizione strumenti di governance, di programmazione e di raccordo col territorio ed Eni apporterà il *know-how* proprio e delle società del gruppo e, ove possibile, dei propri *partner*.

Articolo 2 - Ambiti di collaborazione

Le iniziative e le attività che le Parti potranno effettuare riguarderanno i seguenti ambiti:

- **Dialogo e confronto sulle policy adottabili in materia di economia circolare,** attraverso la condivisione e lo studio congiunto di soluzioni industriali di successo nonché di *best practice* internazionali e locali, in linea con le attività sviluppate nell'ambito:
  - dei Piani e Programmi regionali che attuano gli obiettivi strategici del Programma Regionale di Sviluppo in merito alla gestione sostenibile dei rifiuti, delle plastiche, dei fanghi di depurazione e delle acque, del riuso e riciclo, della transizione energetica e della lotta ai cambiamenti climatici;
  - dell'Osservatorio per l'economia circolare e la transizione energetica;
  - dei progetti di cooperazione che sviluppano attività di confronto a livello internazionale nei diversi ambiti della sostenibilità (ad es. i progetti Interreg Europe GPP4Growth, Circe, Plasteco, LCA4Regions);
- **Valorizzazione dei rifiuti** in un'ottica di economia circolare**,** mediante studio e sperimentazione di soluzioni volte:
  - all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti, anche attraverso **sistemi di mappatura e tracciabilità con strumenti digitali;**
  - **alla valorizzazione della FORSU,** anche considerando la tecnologia *Waste to Fuel* (W2F), che consente la valorizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani attraverso la produzione di un bio-olio adatto per la mobilità e che permette di trattare in serie anche fanghi biologici per la produzione di biometano, integrando la catena del

processo W2F con una sezione dedicata;

- alla **valorizzazione dei fanghi biologici**
- **alla valorizzazione di rifiuti plastici (plastiche miste)**, attraverso le tecnologie di riciclo **di materia** o di conversione in intermedi chimici e/o energetici;
- **alla valorizzazione di plastiche post-consumo selezionate** quale *feedstock* alternativo per la produzione di nuovi gradi di polimeri;
- alla valorizzazione del Plasmix per la produzione di **idrogeno e metanolo**;
- alla definizione di specifiche tecniche per il recupero di plastiche da diverse frazioni di rifiuto (fluff, da imballaggi misti, diversi polimeri plastici PET, HDPE, film, poliaccoppiati, pneumatici fuori uso, olii esausti), ad es. riciclo chimico, depolimerizzazione, riciclo molecolare, pirolisi, gassificazione;
- **alla valorizzazione delle biomasse** per la produzione di intermedi energetici, biocarburanti e intermedi chimici, valorizzando gli scarti delle filiere produttive lombarde, con particolare riferimento a possibili sinergie con la filiera del riso, con il settore lattiero caseario e con l'industria delle carni per il recupero dei grassi animali;
- **alla valutazione di meccanismi e modelli virtuosi di raccolta e recupero degli oli esausti domestici (UCO),** il cui trattamento può portare alla produzione di *green fuel* funzionale a favorire la mobilità sostenibile;
- **alla gestione sostenibile dell'acqua**, per il recupero e riuso, a fini produttivi, delle acque di provenienza industriale o civile.

- **Simbiosi industriale,** per favorire l'ammodernamento tecnologico dei settori strategici, in particolare nelle seguenti materie:
  - Efficienza energetica, al fine di minimizzare i consumi e proporre un uso razionale e consapevole delle risorse primarie, anche avvalendosi di strumenti digitali, ed individuare possibili soluzioni di risparmio, anche attraverso la promozione di nuove tecnologie;
  - *Life Cycle Assessment* sul prodotto, anche attraverso l'uso di strumenti digitali, con particolare riferimento all'individuazione di metodologie che consentano di valorizzare le buone pratiche già in essere e/o quelle in fase di studio, per minimizzare l'impatto carbonico sulle filiere individuate;
  - *Ecodesign*, specificatamente sulle filiere che si avvalgono di intermedi petrolchimici, per promuovere la riciclabilità dei prodotti finali e la minimizzazione degli scarti:
  - promozione delle tecnologie adottate sul territorio lombardo nell'ambito della predisposizione dei Bref comunitari e delle BAT conclusion per i settori interessati (chimica, raffinazione, rifiuti, produzione di energia).
- **Studio e individuazione** di aree industriali o *brownfield* in corso di bonifica o già riqualificati, idonee allo sviluppo di tecnologie rinnovabili, in coerenza con i principi di sostenibilità, di "zero consumo di suolo vergine" e della "valorizzazione circolare";
- **Mobilità sostenibile,** attraverso lo studio e la sperimentazione di soluzioni integrate per la mobilità che puntino alla riduzione delle emissioni e all'efficienza nell'uso delle auto private e del trasporto pubblico, attraverso un insieme di alternative possibili - dalla mobilità a metano alla

diffusione del *car sharing*, fino all'impiego di bio-lubrificanti e fuel alternativi come l'idrogeno ed il biometano;

- Valutazione e definizione di **nuovi modelli di *smart city*** e modelli di città integrati al tessuto industriale in armonia con l'ambiente, che puntino a un approccio *zero waste* e *carbon neutrality* di lungo termine, nonché a connettività, digitalizzazione, *energy mix* sostenibili e mobilità sostenibile;
- Ricerca, innovazione tecnologica e analisi in materia di **decarbonizzazione ed efficienza energetica** nei processi industriali e di produzione energetica e in materia di **produzione energetica da FER e storage;**
- Definizione del ruolo del gas nella transizione energetica;
- Contributo alle politiche per la **lotta ai cambiamenti climatici** attraverso studi di scenario, promozione dell'innovazione e promozione di percorsi di formazione;
- **Attività e campagne di sensibilizzazione e informazione,** al fine di diffondere una cultura della circolarità basata sull'uso corretto dei prodotti, la riduzione dei rifiuti e la valorizzazione degli scarti e la consapevolezza sul ruolo del cittadino in questo percorso di cambiamento e del suo contributo alla lotta ai cambiamenti climatici;

Articolo 3 - Strumenti a supporto del Protocollo

Le Parti istituiscono un Comitato d'indirizzo, composto da almeno due membri per ciascuna Parte.

Il Comitato d'Indirizzo ha i seguenti compiti:

- definizione di criteri strategici e linee guida per lo *scouting* di Iniziative di mutuo interesse;
- elaborazione e monitoraggio di un programma di attività, mediante analisi e valutazione congiunta delle possibili Iniziative ed eventuale istituzione di Tavoli di Lavoro, in raccordo con l'Osservatorio per l'economia circolare e la transizione energetica, dedicati alle singole aree di studio e sperimentazione;
- coinvolgimento e consultazione degli *stakeholder*, per attivare processi di partecipazione pubblica alla base dell'approccio sistemico e simbiotico dell'economia circolare, anche attraverso l'Osservatorio regionale per l'economia circolare e la transizione energetica.
- realizzazione e diffusione di dati e pubblicazioni per favorire una cultura della circolarità basata su *best practice* ed esperienze tangibili;

Articolo 4 - Durata del Protocollo

Il presente Protocollo avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021, salvo proroghe concordate per iscritto da entrambe le Parti.

E' possibile per accordo delle Parti, procedere in ogni momento, per iscritto, alla sua integrazione o modifica.

E' facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal Protocollo in ogni momento con preavviso da rendersi in forma scritta nel termine di 30 giorni.

Articolo 5 –Oneri

Il presente Protocollo d'Intesa non determina o implica alcun obbligo di natura finanziaria per le Parti.

Articolo 6– Proprietà Intellettuale

Ai fini del presente Articolo, per "Background" si intendono le invenzioni (brevettate o non brevettate), i dati, le pubblicazioni, i risultati scientifici, il know-how, i modelli, i disegni, le conoscenze, patenti, marchi, copyright, i segreti commerciali e qualsivoglia altro diritto di proprietà intellettuale di titolarità e/o nella disponibilità di una Parte in data antecedente alla data di efficacia del presente Protocollo o indipendentemente acquisite/sviluppate da una Parte al di fuori del presente Protocollo.

Ciascuna Parte rimarrà proprietaria del proprio Background eventualmente messo a disposizione dell'altra Parte ai sensi e per le finalità del presente Protocollo.
Le Parti riconoscono l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale a protezione dei materiali utilizzati o risultanti dalle attività congiunte condotte nell'ambito del quadro stabilito dal presente Protocollo.
Le Parti concorderanno per iscritto sulla titolarità di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale che possa sorgere in qualsiasi lavoro inerente alle attività di collaborazione intraprese in base al presente Protocollo.
Ciascuna Parte non dovrà, in alcun caso, utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte senza un previo consenso scritto.
Questo Protocollo non concede il diritto di utilizzare materiali appartenenti o creati da una delle Parti.

Articolo 7 – Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza su fatti, informazioni, cognizioni, documenti, dati dell'altra Parte che vengano comunicati nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo.

L'obbligo di riservatezza viene meno qualora la Parte ricevente sia in grado di dimostrare che:

- le informazioni riservate siano di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte ricevente;
- la Parte detentrice delle informazioni riservate informi il ricevente che tali informazioni non debbono più essere considerate tali;
- le informazioni riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza parte che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali informazioni riservate;
- le informazioni riservate siano state legittimamente sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrice o nel caso in cui tali informazioni fossero già note al ricevente prima della divulgazione delle stesse purché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta.

Le disposizioni in materia di riservatezza non sono applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni riservate ricevute in ottemperanza ad un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento

amministrativo o altro atto della Pubblica Autorità. In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali informazioni riservate e, in ogni caso, se consentito dalle normative applicabili, dare tempestiva comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte detentrice, affinché quest'ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni.

Salvi diversi accordi, l'obbligo di riservatezza vincolerà le Parti per un periodo di 5 anni successivo al termine del Protocollo.

La Parte ricevente prenderà tutte le precauzioni necessarie per assicurarsi che la segretezza delle informazioni sia preservata tra i propri dipendenti, consulenti e terzi di cui si avvalga per l'esecuzione del Protocollo e sarà responsabile per il mantenimento di tale segretezza nel corso del loro rapporto di impiego o collaborazione, a seconda dei casi, e dopo il termine di questo. La Parte ricevente potrà divulgare le informazioni riservate ad altre persone o enti solo se preventivamente autorizzata per iscritto dall'altra Parte.

La Parte divulgante avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, l'immediata restituzione o distruzione, alla presenza di un suo delegato, di ogni informazione riservata trasferita alla o acquisita dall'altra Parte su qualsiasi supporto fisico, fatta salva la necessità di evitare pregiudizi al programma di collaborazione concordato.

Articolo 8 - Protezione dei dati personali e non personali

Le Parti si impegnano ad agire nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e non personali (D. Lgs. 196/2003 - D. Lgs. 101/2018 - Regolamento UE 679/2016 - GDPR e Regolamento UE 1807/2018).

In particolare, le Parti dichiarano che i dati forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso di negoziazione, perfezionamento e gestione del Protocollo e/o degli eventuali Accordi Attuativi verranno trattati esclusivamente per le finalità indicate negli stessi, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali e non personali (di seguito, la "Normativa"). Ove gli Accordi Attuativi abbiano ad oggetto attività che comportino operazioni di trattamento di dati le Parti concorderanno l'applicazione di modalità adeguate al rispetto della Normativa, procedendo altresì alla definizione dei ruoli e delle responsabilità per ciascuno dei soggetti coinvolti (eg. Comitato).

Articolo 9 - Limitazione di responsabilità

Ciascuna Parte assumerà le proprie decisioni sulla base di autonome valutazioni. Pertanto, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte per danni indiretti di qualsiasi tipo e per qualsiasi perdita, danno o responsabilità (di natura contrattuale o extracontrattuale) in qualsiasi modo derivante o connessa all'attuazione o alla risoluzione del presente Protocollo.

Le Parti concordano che la sottoscrizione del Protocollo non determina alcun diritto di esclusiva né alcun impegno vincolante tra le Parti alla realizzazione delle Iniziative.

Articolo 10 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche richieste a fronte del presente Protocollo saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente o inviate a mezzo posta o e-mail, ai seguenti indirizzi:

per Eni: Monica.spada@eni.com; antonio.vella2@eni.com
per la Regione Lombardia: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Tutte le comunicazioni di cui al presente Protocollo si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario. Ciascuna Parte potrà modificare i propri recapiti con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni all'altra Parte.

Articolo 11 – Impegni etici e anti-corruzione

Le Parti sono impegnate al rispetto di tutte le leggi applicabili, ivi comprese le leggi anti-corruzione (per tali intendendosi, se ed in quanto applicabili, (i) le disposizioni anti-corruzione contenute nelle leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e la Legge 6 novembre 2012 n. 190.
A tal fine:

- la Regione ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 ai sensi della legge n. 190/2012, disponibile sul proprio sito internet;
- Eni ha adottato a) il "Modello 231", che include anche il Codice Etico Eni, in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori e (b) la "Management System Guideline Anti-Corruzione" e si conforma alla Dichiarazione di Eni sul rispetto dei diritti umani. I documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono sono disponibili sul sito internet www.eni.com.

Con riferimento alle attività di cui al presente Protocollo, le Parti si impegnano a:

a. rispettare le leggi anti-corruzione applicabili e le proprie policy interne in materia di contrasto del fenomeno della corruzione;
b. osservare regole e presidi di controllo idonei a prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo n. 231/2001;
c. non tenere, direttamente o indirettamente, condotte che possano determinare la responsabilità dell'altra Parte.

La violazione delle leggi anti-corruzione applicabili e degli impegni di cui al presente articolo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo costituirà grave inadempimento e darà facoltà alla Parte non inadempiente di recedere unilateralmente, oppure di risolvere il Protocollo stesso, inviando all'altra Parte una lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno derivante da tale inadempimento.
Le Parti si impegnano sin d'ora a formulare, negli eventuali futuri accordi di natura vincolante che verranno sottoscritti con riferimento a quanto oggetto del presente Protocollo, previsioni anti-corruzione adeguate alle attività disciplinate dagli stessi.

Articolo 12 – Miscellanea

Il presente Protocollo costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto e supera ogni eventuale pregressa intesa.

Le Parti espressamente riconoscono che nessuna delle stesse avrà la facoltà di cedere i diritti e/o le obbligazioni derivanti dal presente Protocollo senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

ART. 13 – Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere in modo bonario tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Protocollo che non venga definita bonariamente sarà devoluta all'organo giurisdizionale territorialmente competente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Regione Lombardia
Il Presidente
Attilio Fontana

.....

Eni S.p.A.
Chief Refining & Marketin Officer
Giuseppe Ricci

.....